



COMUNICATO UFFICIALE N. 343
Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 419/AA al n. 425/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 419/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 543 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Luciano LAROSA e della società A.C.D. FEMMINILE TABIAGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCIANO LAROSA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.D. Femminile Tabiago, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art 39, lettera G), del Regolamento del Settore Tecnico per avere fatto svolgere nel corso delle stagioni sportive 2021 - 2022 e 2022 - 2023, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato "pulcini misti" alla sig.ra Martina Zamboni, pur essendo quest'ultima sprovvista della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.C.D. FEMMINILE TABIAGO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale sono stati posti in essere gli atti ed i comportamenti dal sig. Luciano Larosa e dalla sig.ra Martina Zamboni, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luciano LAROSA in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.C.D. FEMMINILE TABIAGO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luciano LAROSA, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.C.D. FEMMINILE TABIAGO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 420/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 453 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Mateo ALLA, e della società ACCADEMIA FROSINONE SCSRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

MATEO ALLA, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la SSD Accademia Frosinone SCSRL, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso in data 21.7.2023, in occasione della richiesta di tesseramento per la società SSD Accademia Frosinone SCSRL, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è stato mai tesserato per società affiliate a federazioni estere;

ACCADEMIA FROSINONE SCSRL, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Mateo Alla ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Benedetta LUNGHI, in qualità di Presidente, per conto della società ACCADEMIA FROSINONE SCSRL, e dal Sig. Mateo ALLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Mateo ALLA, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ACCADEMIA FROSINONE SCSRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 421/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 764 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Alfredo ZACCHEI, Furio FISCHER, e della società A.S.D. CIVITAVECCHIA CALCIO 1920, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALFREDO ZACCHEI, dirigente tesserato per la società A.S.D. CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 11.2.2024 alle ore 19.40, dopo la gara Civitavecchia Calcio 1920 – Rieti disputata in pari data e valevole per il girone A del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Lazio, a mezzo di un “post” pubblicato sul proprio profilo personale del social network “facebook” e di un successivo “commento” allo stesso “post”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro del citato incontro, nonché dell'istituzione federale nel suo complesso; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la disputa della gara Civitavecchia Calcio 1920 – Rieti dell'11.2.2024 valevole per il girone A del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Lazio, tramite l'applicazione “messenger” del social network “facebook” inviato all'arbitro dell'incontro appena citato un messaggio nel quale sono stati inseriti due video riproducenti azioni di gioco della sopra indicata gara e sono state utilizzate espressioni offensive;

FURIO FISCHER, dirigente tesserato per la società A.S.D. CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso a mezzo di due “commenti” ad un “post” pubblicato dal Sig. Alfredo Zacchei in data 11.2.2024 sul proprio profilo del social network “facebook”, avente ad oggetto l'arbitraggio della gara Civitavecchia Calcio 1920 – Rieti disputata in pari data e valevole per il girone A del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Lazio, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del direttore di gara del sopra indicato incontro e dell'istituzione federale nel suo complesso;

A.S.D. CIVITAVECCHIA CALCIO 1920, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Alfredo ZACCHEI e Furio FISCHER;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alfredo ZACCHEI e Furio FISCHER, e dal Sig. Patrizio PRESUTTI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CIVITAVECCHIA CALCIO 1920;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Alfredo ZACCHEI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Furio FISCHER, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. CIVITAVECCHIA CALCIO 1920;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 422/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 452 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Facundo Raul BUDIN e della società A.S.D. VIGGIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

FACUNDO RAUL BUDIN, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la A.S.D. Viggiano, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 27.10.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Viggiano, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

A.S.D. VIGGIANO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Facundo Raul Budin ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vincenzo FRIGUGLIETTI in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VIGGIANO e dal Sig. Facundo Raul BUDIN;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Facundo Raul BUDIN, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. VIGGIANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 423/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 487 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Khonesavanh KEONUCHANH, avente ad oggetto la seguente condotta:

KHONESAVANH KEONUCHANH, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la USD Tor Di Quinto, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 19.10.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società USD Tor di Quinto, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Khonesavanh KEONUCHANH;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Khonesavanh KEONUCHANH;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 424/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 410 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Roberto SICLARI, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO SICLARI, allenatore UEFA B – cod. 158.768 -, all'epoca dei fatti tesserato per la società ASD Academy Torino Rondissone, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 34, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 30, commi 1, 2 e 4 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio nonché dell'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere sottoscritto nella stagione sportiva 2022-2023 un accordo economico con la società ASD Academy Torino Rondissone contenente una clausola (denominata "Articolo. 10. Clausola compromissoria") elusiva del cosiddetto vincolo di giustizia, derogatoria della competenza del Collegio Arbitrale in violazione dei principi dell'Ordinamento Federale e in particolare dell'art. 8 dei Principi di Giustizia Sportiva, adottati con deliberazione n. 1616 del 26 ottobre 2018 dal Consiglio Nazionale del CONI, rubricato "Clausola Compromissoria" in cui si legge che "gli Statuti e i regolamenti federali prevedono che gli affiliati e i tesserati accettino la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto SICLARI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Roberto SICLARI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 425/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 430 pf 23-24 adottato nei confronti della società TRAPANI 1905 FC avente ad oggetto la seguente condotta:

TRAPANI 1905 FC, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti violenti, avvenuti al termine della partita disputata il giorno 1.11.2023 presso lo Stadio "Oreste Granillo" di Reggio Calabria tra la squadra locale della Fenice Amaranto ed il Trapani e valevole per il campionato di serie D girone "I", commessi dai propri sostenitori nelle aree esterne immediatamente adiacenti all'impianto sportivo della squadra locale "Stadio Oreste Granillo", fatti dai quali è derivato un pericolo per l'incolumità pubblica e un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone. Nello specifico, sulla scorta di quanto evidenziato nella nota trasmessa dalla Questura di Reggio Calabria, sono stati deferiti presso l'A.G. tre tifosi del Trapani calcio per danneggiamento di alcune autovetture private lasciate in sosta presso il Viale Galileo Galilei (zona perpendicolare e immediatamente "attigua" allo Stadio Granillo) nonché un quarto tifoso granata, presente all'incontro nonostante un precedente divieto di accesso alle manifestazioni sportive in virtù di D.A.SPO. a suo carico. Sempre dalla nota trasmessa dalla Questura, emerge che, intorno alle 17.15, durante il deflusso dei tifosi ospiti del Trapani calcio, gli stessi, dopo essere stati collocati all'interno di autobus pubblici per essere scortati per la partenza, hanno, in un primo momento, infranto i vetri di uno dei due mezzi messi a disposizione colpendo successivamente l'autista con un corpo contundente, provocando a quest'ultimo escoriazioni dovute anche dalla rottura dei vetri interni del pannello divisorio. I tifosi responsabili di quanto accertato dalla Questura, inizialmente scesi dal mezzo con l'intento di scontrarsi con la tifoseria locale, invero non presenti in quei luoghi, sono stati poi concentrati in un unico pullman dal personale di scorta per poi essere trasferiti a Villa San Giovanni per l'imbarco verso la Sicilia. Nei confronti dei predetti quattro soggetti, tutti identificati e appartenenti alla tifoseria del Trapani, sono stati emessi dal Questore di Reggio Calabria dei provvedimenti di D.A.SPO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Valerio ANTONINI, in qualità di Presidente dotato di Poteri di rappresentanza, per conto della società TRAPANI 1905 FC;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per la società TRAPANI 1905 FC;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina